



CAP: 10010
C.F.: 83501730010
P.I.: 02891430015



Tel: 0124.50.10.43
Fax: 0124.50.10.39
e-mail: info@comune.bairo.to.it

COMUNE DI BAIRO

N
ORDINANZA N. 12/2024
Prot. n. 2941/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI, SIEPI, RAMI E COLTURE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che, da sopralluogo effettuato lungo le strade comunali e lungo le strade private aperte al pubblico transito, è emerso che ai bordi di alcune strade risulta la consistente presenza di siepi, rami, arbusti, alberi e colture che invadono le carreggiate o i marciapiedi oltre il confine delle stesse.

Considerato che il proliferare della vegetazione sopra descritta determina un serio pericolo per la circolazione stradale e pedonale, in quanto è causa di restringimento della carreggiata per il transito dei veicoli e dei marciapiedi per il transito dei pedoni.

Considerato, altresì, che, in alcuni casi, la vegetazione nasconde la segnaletica stradale, impedendo la visualizzazione dei cartelli e la conseguente regolare circolazione.

Richiamato l'art. 29, primo comma, D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), il quale testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalla angolazione necessarie"*.

Richiamato l'art. 17 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 24 del 17 luglio 2019, rubricato "Rami e siepi" il quale, testualmente recita: *"1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede e di n. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1. 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa di € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi"*.

Richiamato, altresì, l'art. 18 del medesimo regolamento, rubricato "Pulizie e fossati", il quale recita: *"1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. 2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi"*

Richiamato l'art. 3, comma 1, numero 10), D.Lgs. 285/1992 che definisce confine stradale *"Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"*.

Richiamati l'art. 16 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e l'art. 26 commi VI-VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);



CAP: 10010
C.F.: 83501730010
P.I.: 02891430015



Tel: 0124.50.10.43
Fax: 0124.50.10.39
e-mail: info@comune.bairo.to.it

COMUNE DI BAIRO

Richiamati, infine, gli artt. 892 e ss, c.c.

ORDINA

A tutti i proprietari di aree confinanti con le strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico di:

a) Effettuare, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, il taglio di siepi, arbusti, piante, rami degli alberi che, con riferimento ai confini stradali si protendono oltre il ciglio stradale, occultano la segnaletica stradale o, comunque, ne compromettono la leggibilità dalla distanza e angolazione necessaria, non consentono il passaggio pedonale o ciclabile.

AVVISA

Che, qualora gli interessati non provvedano, ai fini di tutelare la sicurezza della circolazione, si procederà d'ufficio ad effettuare le opere indicate nel dispositivo con integrale addebito dei costi al proprietario inadempiente.

Che in caso di inottemperanza saranno elevate le sanzioni previste dalla legge e dal regolamento di polizia Urbano del Comune di Bairo.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971 entro 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione sull'albo pretorio comunale e la trasmissione agli organi competenti all'accertamento delle violazioni

Bairo, 03 luglio 2024

IL SINDACO
Geom. Claudio SUCCIO